



Verbale nr° 49 del 11/09/2022 **Assemblea straordinaria dei Soci**

Oggi 11/09/2022 alle ore 09:00, in seconda convocazione, presso la sede operativa dell'Associazione denominata "Protezione Civile Falchi del Salento ODV", in via G. Comi 1, in Taurisano (LE), si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aggiornamento dello Statuto, adeguato ai requisiti, formali e sostanziali, richiesti dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- 2) Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Rizzello Ivano, assistito dal Segretario della stessa Potenza Gregorio. Sono intervenuti all'Assemblea n. 26 associati su un totale di n. 35 soci; per il Consiglio Direttivo, oltre al Presidente e al Segretario su menzionati, sono presenti: Buonanno Fulvio, Sabato Cosimo, Tarantino Luigi, Rizzello Chiara, Pennetta Roberto.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara che la presente assemblea è validamente costituita per deliberare sui punti all'ordine del Giorno e dichiara aperta la riunione.

Il Presidente, fa presente all'Assemblea i motivi che rendono necessario la modifica dello Statuto sociale, nel testo di cui dà lettura ai presenti, in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità

delibera

di adottare il nuovo Statuto Sociale composto da n. 24 (ventiquattro) articoli nel testo letto dal Presidente in assemblea.

Il Presidente viene incaricato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'atto.

La registrazione del presente Atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n° 117/2017.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente previa lettura ed approvazione della bozza del presente verbale, dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 11:30.

Il Segretario

(GREGORIO POTENZA)

Il Presidente

(IVANO RIZZELLO)

20 SET, 2022

di Lecce N.

2212

esenti

ESENTE

con Min. 123 del

IL RESPONSABILE DEL FRONT-OFFICE

ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE

Antonio Quarta

Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonio Quarta

“PROTEZIONE CIVILE FALCHI DEL SALENTO ODV”

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taurisano (LE), quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata “Protezione Civile Falchi del Salento ODV”, in conformità al dettato dell'art. 32 e ss. del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell'acronimo “ODV” è obbligatorio, a sensi di legge. Inoltre, ove previsto, la denominazione ricomprenderà anche l'acronimo ETS, a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando quest'ultimo sarà istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Organizzazione ha sede legale in TAURISANO al C.so G.C. Vanini 18, con sede operativa in TAURISANO alla via G. Comi 1 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera dell'Organo di Amministrazione.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La variazione della sede legale non comportala modifica del presente statuto.

Art. 2 - L'Associazione “Protezione Civile Falchi del Salento ODV”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa è regolata dalle norme del presente statuto, ed agisce secondo i limiti del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio direttivo con sua deliberazione, può istituire sedi secondarie, succursali, distaccamenti operativi, uffici di rappresentanza e sessioni staccate su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione, può aderire a Coordinamenti di organizzazioni similari o specificatamente a Colonne Mobili di Soccorso nell'ambito di tutto il territorio nazionale ed europeo in caso di calamità ed emergenze.

Art. 3 - La durata dell'Organizzazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 4 - L'Organizzazione ha per scopo quello di svolgere l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 comma 1 Codice del Terzo Settore:

- lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di

cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Svolgere attività di prevenzione e soccorso di pubbliche calamità e di Protezione Civile, come nel caso di incendio, terremoto, alluvioni, incidente stradale, incidente ferroviario, annegamenti, crollo edifici o ponti, soccorso stradale, soccorso cittadino, scorta ciclistica, sia attraverso l'attività di emergenza sia attraverso l'intervento operativo personale e volontario degli associati se autorizzato e coordinato dalle competenti autorità di Protezione Civile o altre autorità locali, Regionali o Statali, al fine di assicurare la incolumità pubblica in attesa della richiesta autorità proposta collaborando con la medesima sino al termine dell'emergenza;
- b) Contribuire alla diffusione di una nuova cultura e sensibilità della Protezione Civile anche nel senso di educazione al rischio ambientale;
- c) Progettare e proporre attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado ed ai cittadini al fine di divulgare nozioni di Protezione Civile;
- d) Assumere iniziative, senza scopo di lucro, per la promozione e la divulgazione di una cultura della Protezione Civile per il tramite dell'organizzazione di conferenze, esposizioni, dimostrazioni, esercitazioni e quant'altro verrà posto in essere sia autonomamente che in collaborazione con le Autorità interessate od altre organizzazioni similari;
- e) Promuovere corsi di qualificazione per soccorso di primo intervento;
- f) Salvaguardia dell'ambiente.
- g) Elaborare studi, produrre e curare pubblicazioni e svolgere ogni altra attività di carattere tecnico, di indagine e di rilevazione dati per l'aggiornamento del Piano comunale, provinciale e regionale di Protezione Civile.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Assistenza alla popolazione;
- Logistica;
- Antincendio boschivo;
- Interventi per rischio idraulico-idrogeologico;
- Supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;

- Radio e telecomunicazioni finalizzate all'attività di Protezione Civile.
- Presidio del territorio;
- Salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;
- Ricerca e soccorso persone disperse;
- Attività cinofila volta alla ricerca e soccorso di persone disperse;
- Attività di assistenza organizzativa agli eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012 limitatamente alle seguenti specifiche mansioni: supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione Comunale o Regionali o Nazionali; attività socio-assistenziale; informazione alla popolazione;
- Antincendio Rischio elevato;
- Cooperazione con altre associazioni di volontariato, enti ed istituzioni pubbliche per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
- Organizzazione di corsi ed attività addestratrici in particolare per le attività nei quali l'associazione identifica i propri fini statuari.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Organizzazione potrà, qualora lo ritenga opportuno, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a patto che siano a queste secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017. L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o

immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'Organizzazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà. L'Organizzazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche indiretto; esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; democraticità della struttura; in caso di estinzione o di scioglimento dell'Organizzazione, devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altra Organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore; elettività, gratuità delle cariche associative; esclusione dei soci temporanei; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; sovranità dell'Assemblea dei soci; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in

quanto integrative delle stesse. Inoltre, l'attività degli associati deve essere svolta non a tempo pieno ma soltanto in modo residuale.

SOCI

Art. 5 - L'Organizzazione si compone di un numero illimitato di soci, delle seguenti categorie:

- soci fondatori, persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Organizzazione;
- soci operativi, persone fisiche che aderiscono all'Organizzazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- soci ordinari, persone fisiche che si riconoscono negli scopi dell'Organizzazione e vi aderiscono versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dall'Organo di Amministrazione;
- soci Junior, i minorenni, di provata moralità che ne facciano domanda, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e previa autorizzazione sottoscritta da chi ne esercita la podestà. I soci Junior godono dello status speciale di socio in base al quale hanno parità di diritti e doveri dei soci Ordinari.
- soci onorari, le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Organizzazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo o motivi contingenti.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. In particolare, tutti gli associati o partecipanti hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione; hanno inoltre il diritto di accedere alle cariche associative. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo. É espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Infine tutti i soci hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Organizzazione con possibilità di estrarne copia. Possono chiedere di essere ammessi come soci soltanto le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide l'Organo di Amministrazione.

Art. 6 - Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Organizzazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. L'attività del volontario

non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (ex art. 17 comma 3, D. Lgs 117/2017). Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 7 - La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza. Nel primo caso l'Assemblea delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto oppure qualora siano intervenuti gravi motivi, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ad esempio: per il venire meno dei requisiti richiesti per l'ammissione, per il compimento di illeciti penalmente rilevanti, per l'assenza ingiustificata e ripetuta in assemblea, per il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari ecc. Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'Organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione dell'Organo di Amministrazione trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Organizzazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8 - L'Organizzazione potrà trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Anche nel corso della vita dell'Organizzazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. L'Organizzazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura

esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 9- Sono organi dell'Organizzazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Organo di amministrazione;
- c) Organo di Controllo, laddove nominato;
- d) Presidente;
- e) Segretario
- f) Tesoriere.

I componenti degli organi sociali sono scelti tra le persone fisiche associate. Il Presidente ha facoltà di proporre al C.D. la nomina di Segretario e/o Tesoriere al di fuori degli eletti ed esterni all'Organizzazione. Ad essi, ad eccezione dei componenti dell'eventuale Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Organizzazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri dell'Organo di Amministrazione;
- c) di nominare i Revisori e i Garanti;
- d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Organizzazione e sull'eventuale scioglimento dell'Organizzazione stessa.

Art. 11 - L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Organizzazione,

dall'Organo di Amministrazione o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Organizzazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno dieci giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Organizzazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13 - Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organizzazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro dell'Organo di Amministrazione designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Organizzazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. L'Organo di amministrazione ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. All'Organo di amministrazione compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento

dell'Organizzazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Organizzazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. L'Organo di amministrazione può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15- L'Organo di amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Organizzazione ed il vicepresidente, Tesoriere e/o Segretario, possono essere nominati su richiesta del Presidente anche tra soci non eletti o esterni all'Organizzazione. Sarà in facoltà dell'Organo di amministrazione preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Organizzazione. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti all'Organo di amministrazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16 - I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l'Organo di amministrazione provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17 - L'Organo di amministrazione si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri dell'organo stesso. Ogni membro dell'Organo di amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza l'Organo di amministrazione potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Per la validità della riunione dell'Organo di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'Organizzazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro dell'Organo di amministrazione più anziano per partecipazione all'Organizzazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Organizzazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

SEGRETARIO

Art. 19 - Al segretario spetta il compito di curare la gestione ordinaria e di predisporre il bilancio dell'Organizzazione, insieme al tesoriere.

TESORIERE

Art. 20 - Al tesoriere spetta il compito di aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Organizzazione, insieme al segretario.

PRESIDENTE

Art. 21 - Il Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dall'Organo di Amministrazione. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione; cura l'osservanza del presente

Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria. Il Presidente ha facoltà di proporre al C.D. la nomina di Segretario e/o Tesoriere al di fuori degli eletti. Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte dell'Organo di amministrazione alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che l'Organo di amministrazione delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 - Qualora i ricavi dell'Organizzazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio dei revisori

ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Organizzazione. Le modalità di nomina dei revisori ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Organizzazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Gli Utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Organizzazione per i fini perseguiti.

SCIoglimento

Art. 23- In caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio dell'Organizzazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta dell'Organo di Amministrazione approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO

Art. 24 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla Legge n. 106/2016, al Decreto legislativo n. 117/2017.